

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1497-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE e TESORO)

(RELATORE FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3,
recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari
con le Comunità europee

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, di cui dobbiamo esaminare la conversione in legge, è stato adottato dal Governo per la necessità di provvedere con urgenza ad assolvere gli impegni presi dall'Italia in sede comunitaria in materia di rapporti economici e finanziari.

A causa delle difficoltà del bilancio comunitario, nel corso degli anni, si è manifestata più volte l'esigenza di revisionare e incrementare gli apporti dei singoli Stati membri, in conseguenza dell'estendersi della politica comunitaria e degli interventi della Comunità economica europea: già per il 1984 e per il 1985 fu necessario pervenire ad accordi fra gli Stati membri per erogare contributi supplementari, finché nel 1986 fu concordato di elevare dall'1 all'1,4 per cento la quota della base imponibile comune dell'imposta sul valore aggiunto che può essere richiesta dalla Comunità economica europea a titolo di «risorsa propria».

Nel 1987 si è, tuttavia, manifestata nuovamente una insufficiente disponibilità di risorse per garantire l'equilibrio del bilancio comunitario.

Si sono così iniziate trattative fra i governi degli Stati membri e gli organi comunitari che hanno, infine, consentito di addivenire alla adozione di una Decisione del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea relativa al nuovo sistema delle risorse delle Comunità (n. 88/376 del 24 giugno 1988); con tale atto si conseguono due obiettivi:

- 1) garantire il necessario adeguamento delle risorse finanziarie al bilancio della Comunità economica europea;
- 2) definirne e delimitarne l'entità negli anni, dal 1988 fino al 1992.

La citata Decisione del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea contiene numerose clausole, comprese in undici articoli. Le più significative, e inerenti al decreto-

legge 9 gennaio 1989, n. 3 ora in discussione, riguardano gli aspetti finanziari.

In base a tale atto, ciascun paese può essere chiamato a corrispondere alla Comunità, oltre ai pagamenti relativi alle «risorse proprie» tradizionali, ulteriori contributi; è comunque stabilito un limite massimo onnicomprensivo oltre il quale non si è tenuti: tale limite è rapportato al prodotto nazionale lordo e stabilito nelle seguenti percentuali:

1988:	1,15 per cento;
1989:	1,17 per cento;
1990:	1,18 per cento;
1991:	1,19 per cento;
1992:	1,20 per cento.

Per garantire maggiormente gli Stati membri è stata posta anche una limitazione al bilancio comunitario in relazione alle spese: gli stanziamenti per impegni iscritti nel bilancio generale delle Comunità nel periodo 1988-1992 devono avere un'evoluzione ordinata, che preveda una dotazione finanziaria complessiva non superiore all'1,30 per cento del prodotto nazionale lordo della Comunità nel 1992.

Il Governo aveva già presentato un apposito disegno di legge alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 3439) successivamente alla Decisione del 24 giugno 1988: la mancata approvazione di tale provvedimento e la necessità di corrispondere con sollecitudine agli obblighi assunti in sede comunitaria hanno reso urgente l'emanazione di questo decreto-legge.

Gli impegni di spesa per il nostro paese ammontano per il 1988 a 1.371.840.144 ECU.

L'onere derivante dalla maggiore contribuzione a carico del bilancio dello Stato può essere stimato, al momento, in miliardi 2.146 per il 1988, miliardi 1.500 per il 1989, miliardi 1.626 per il 1990 e miliardi 1.773 per il 1991.

La copertura finanziaria viene reperita:

a) in parte, nelle quote previste nello specifico accantonamento alla voce «Modificazioni al regime delle risorse proprie della

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comunità economica europea», ove sono previsti: 930 miliardi per il 1988, 995 miliardi per il 1989 e 990 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991;

b) per la parte residua, nello stanziamento previsto nel bilancio assestato per il 1988 sul capitolo 5958 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e relative proiezioni triennali.

Hanno espresso parere favorevole: la 1^a Commissione, la 3^a Commissione, la 5^a Commissione e la Giunta per gli affari delle Comunità europee. In sede referente, la 6^a Commissione ha accolto il disegno di legge senza modifiche, per cui se ne raccomanda la sollecita approvazione.

FAVILLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GUIZZI)

17 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore ANDREATTA)

18 gennaio 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime a maggioranza parere favorevole pur facendo rilevare che rimane fermo - sulla base della legge 23 agosto 1988, n. 362 - che è permesso lo slittamento solo per gli accantonamenti di fondo globale e che nella fattispecie non si può non tener conto del fatto che il provvedimento non è stato approvato definitivamente dal Parlamento entro il 31 dicembre 1988 solo in quanto, anche alla

luce della fase sperimentale dell'attuazione della citata legge n. 362, nella programmazione dei lavori parlamentari non è stata ben tenuta presente l'esigenza di evitare deroghe al sistema delineato dalla predetta legge n. 362.

La Commissione tuttavia si riserva - proprio per l'importanza del problema dell'ambito della slittabilità dei capitoli ordinari - di riesaminare la questione, soprattutto in riferimento ai capitoli in materia di contratti del pubblico impiego, per i quali non appare agibile una interpretazione strettamente letterale del testo della legge n. 362.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore TAGLIAMONTE)

18 gennaio 1989

Il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, corrisponde alla necessità di provvedere con urgenza ad obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria in materia di rapporti finanziari.

All'articolo 1 del decreto-legge è prevista l'autorizzazione al versamento di un importo massimo di 1.371.840.144 ECU quale concorso nel finanziamento del bilancio 1988 in forza dell'accordo intergovernativo intervenuto a Bruxelles il 22 giugno scorso, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 1988.

Il secondo obiettivo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, consiste nella messa a regime della cosiddetta «quarta risorsa» secondo la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità adottata il 24 giugno 1988. Il combinato disposto degli articoli 2, primo comma, lettera *d*), e 8, di detta decisione determina l'ammontare della nuova risorsa e le modalità di riscossione

dagli Stati membri delle risorse proprie comunitarie.

Sulla decisione del Consiglio si è espresso favorevolmente il Comitato economico e sociale il 27 aprile 1988, sottolineando l'utilità di uno strumento che consente la realizzazione del mercato interno con tutte le sue implicazioni.

Nella seduta del 15 giugno 1988 anche il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa con la quale si approva la proposta della Commissione, successivamente diventata definitiva.

Si ricorda altresì che, durante la IX legislatura, tra il novembre 1985 e il gennaio 1986 sono stati approvati anche dall'Italia altri provvedimenti legislativi recanti sia entrate suppletive al bilancio per l'anno 1985, sia l'attuazione di una precedente decisione del Consiglio, adottata il 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

La Giunta esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee.

Decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1989.

**Disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari
con le Comunità europee**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il concorso da parte dell'Italia nel finanziamento del bilancio delle Comunità europee nel 1988, in attuazione dell'accordo intergovernativo del 22 giugno 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Per assicurare il concorso nel finanziamento del bilancio delle Comunità europee per l'anno 1988, è autorizzato il versamento, sotto forma di anticipi non rimborsabili, nell'importo massimo del controvalore in lire di 1.371.840.144 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'accordo intergovernativo stipulato dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 22 giugno 1988.

Articolo 2.

1. Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974,

n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822. Il relativo onere è valutato in lire 1.500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 1.626 miliardi a decorrere dall'anno 1990.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.146 miliardi per l'anno 1988, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 1.626 miliardi per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 930 miliardi per l'anno 1988, a lire 995 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 990 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE» e, quanto a lire 1.216 miliardi per l'anno 1988, a lire 505 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 636 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5958 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. L'onere di cui al comma 1 ha natura obbligatoria, anche ai fini delle eventuali variazioni conseguenti alle oscillazioni del tasso di cambio ECU/lire.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1989.

COSSIGA

DE MITA - AMATO - ANDREOTTI - FANFANI -
LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI